



COMUNE DI CORBETTA

REGOLAMENTO I.C.I.

APPROVATO DAL C.C. N. 9 DEL 5/3/2007 – ULTIMA MODIFICA DELIBERA C.C. N. 23 DEL 13/4/2010

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Soggetto passivo.

1. Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
2. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperativa a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.
3. Per i fabbricati realizzati su suoli concessi in superficie dal Comune soggetto passivo è a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione il proprietario del fabbricato.
4. In caso di separazione legale e di assegnazione dell'alloggio ad uno solo dei coniugi, soggetto passivo rimane il proprietario del fabbricato per la sua quota di proprietà.

Art. 3

Abitazioni principali – Casi particolari

1. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale, i locali classificati nelle categorie C2, C6 e C7 destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, situati nello stesso complesso immobiliare, con esclusione di quelli utilizzati per lo svolgimento di attività produttive.
3. Alle pertinenze, individuate al comma 2, si applica l'aliquota ridotta propria dell'abitazione principale sino ad un massimo di 3 pertinenze per abitazione principale; inoltre, se la detrazione spettante, sempre per l'abitazione principale, eccede l'ICI dovuta per l'abitazione stessa la parte rimanente può trovare capienza nell'ICI dovuta per le predette pertinenze.

4. Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il II° grado o collaterale entro il I° grado e da questi utilizzate come dimora abituale, attestata da residenza anagrafica. Se l'unità immobiliare concessa in uso gratuito è adibita ad abitazione principale da alcuni comproprietari, la detrazione va divisa tra gli stessi in parti uguali, per i mesi spettanti, e non compete agli altri comproprietari non dimoranti. Se viceversa, nell'abitazione concessa in uso gratuito, non ha la residenza nessun comproprietario, la detrazione viene ripartita per il numero dei comproprietari aventi diritto all'agevolazione uso gratuito.

5. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere autocertificate entro il 31 dicembre del primo anno di concessione e avranno efficacia fino al sussistere delle condizioni, al variare delle quali occorre presentare una nuova comunicazione.

6. I casi particolari di abitazione principale, non attestati da residenza anagrafica, vanno comunicati entro 60 giorni dal loro verificarsi, mediante lettera scritta e documentata. La dichiarazione tardiva avrà efficacia dalla data di presentazione. Gli uffici comunali effettueranno le opportune verifiche.

Art. 4

Maggiore detrazione ed esenzione

1. Il Comune con propria deliberazione annuale, adottata con le modalità e nei termini di cui all'art.6 del D. Lgs. 504/92 (e successive modificazioni ed integrazioni) può aumentare, entro i limiti previsti dalla normativa vigente ed esclusivamente per le situazioni individuate con la delibera di cui sopra, la detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 8 del D.Lgs 504/92.
2. Al fine di poter usufruire dell'agevolazione di cui al comma precedente, i contribuenti sono tenuti a presentare, entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento dell'imposta, apposita comunicazione scritta al Comune, con le modalità stabilite nella delibera suddetta.
3. La Giunta Comunale, nell'ambito di progetti d'intervento volti a fronteggiare le esigenze abitative dei residenti, può disporre aliquote agevolate o l'esenzione per il pagamento dell'imposta per gli immobili messi a disposizione dell'amministrazione Comunale.
4. Si precisa che l'inagibilità ed inabitabilità prevista dall'art. 8 comma 1 del Dlgs 504/92 consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi



COMUNE DI CORBETTA

REGOLAMENTO I.C.I.

APPROVATO DAL C.C. N. 9 DEL 5/3/2007 – ULTIMA MODIFICA DELIBERA C.C. N. 23 DEL 13/4/2010

di manutenzione ordinaria o straordinaria. Rimangono estranei alla riduzione i fabbricati di nuova o recente costruzione dichiarati all'ufficio tecnico erariale ai sensi dell'art. 28 del R.D.L. 652/1939, vigente.

A titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
- d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati;
- e) edifici mancanti di infissi o non allacciati alle opere di urbanizzazione primaria.

Lo stato di inagibilità o di inabilità è accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000, con allegata idonea documentazione.

Il Comune si riserva la facoltà di accertare tale dichiarazione, con perizia a carico dell'interessato.

5. Il comma 4 di cui sopra, rispetto alle condizioni che devono essere soddisfatte al fine di ottenere la riduzione dell'imposta del 50%, va interpretato nel senso che:

- ✓ La riduzione sia da riconoscere nel caso in cui vi sia almeno una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) OPPURE
- ✓ La riduzione sia da riconoscere qualora entrambe le condizioni di cui alle lettere d) ed e) siano rispettate, con valutazione discrezionale del Responsabile del Tributo, sentito l'Ufficio Tecnico.

IL RICONOSCIMENTO DELLA RIDUZIONE DA ICI COMPORTA LA REVOCA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA' / ABITABILITA' EVENTUALMENTE GIA' RILASCIATO DAL COMUNE. A tal fine le domande di esenzione che siano state accettate vengono trasmesse in copia dall'Ufficio Tributi all'Ufficio Tecnico.

Art. 5

Valore aree fabbricabili

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso il Consiglio Comunale con deliberazione da adottare entro gli stessi termini dell'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. I valori entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno al quale il bilancio di previsione si riferisce.

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. Non si procederà a rimborsi qualora l'imposta sia versata su valori superiori a quelli indicati nella predetta deliberazione.

Art. 6

Modalità dei versamenti - Differimenti.

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:
 - a) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
 - c) il versamento tramite il sistema bancario;
 - d) il modello di versamento unificato (F 24).
2. Nel caso di successione ereditaria, il versamento dell'imposta dovuta (per gli immobili compresi nella successione) in nome e per conto del de cuius e quello degli eredi a nome proprio, per l'anno in cui è avvenuto il decesso, possono essere effettuati entro un anno dalla data del decesso.

Art. 7

Somme di modesto ammontare

Non si fa luogo al recupero d'imposta e non sono effettuati rimborsi per somme inferiori o uguali a 12,00 euro.

Art. 8

Potenziamento dell'ufficio tributario comunale e compenso incentivante al personale addetto.

La Giunta Comunale è delegata a istituire annualmente un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale e all'attribuzione del compenso incentivante la produttività del personale addetto, allo scopo dell'aggiornamento della banca dati, dell'eliminazione degli arretrati e del miglioramento del servizio al cittadino.

Art. 9

entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2008.